



COPIA

**COMUNE DI PETRIZZI**  
*Provincia di Catanzaro*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 15 del 17/11/2017**

*L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 17,37 nella sala delle adunanze del Comune di Petrizzi suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale,*  
Con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione regolamento per l'installazione di impianti eolici di potenza inferiore a 60KW.</b>
-----------------	---

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
<b>Mazza Domenico</b>	<b>- Sindaco -</b>	<b>x</b>	
Lavalle Domenico	- Consigliere -	<b>x</b>	
Provenzale Antonio	- Consigliere -	<b>x</b>	
Lagani Raffaele	- Consigliere -	<b>x</b>	
Servello Simone	- Consigliere -	<b>x</b>	
Totino Domenico	- Consigliere -	<b>x</b>	
Paparazzo Giuseppe Antonio	- Consigliere -	<b>x</b>	
Staglianò Stefano	- Consigliere -	<b>x</b>	
Santopolo Giulio	- Consigliere -	<b>x</b>	
Gironda Sergio	- Consigliere -	<b>x</b>	
Mele Tiziana in Tolotta	- Consigliere -	<b>x</b>	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, che, constata la presenza del numero legale, ai sensi degli arti. 21 e 22 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che la Comunità Europea con direttiva 2001/77/CE, ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità riconoscendo a livello comunitario la priorità della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- che lo Stato Italiano, in attuazione della citata direttiva, ha emanato il D.lgs. n. 387/2003, il quale al comma 7 dell'art. 12, prevede che l'ubicazione degli impianti per la produzione dell'energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché tengano conto delle disposizioni in materia di sostenibilità nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e paesaggistico locale;
- che con D.M. 10/09/2010, sono state emanate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che prevedono al punto 12.6 la presentazione di una DIA per la realizzazione di impianti eolici con capacità di generazione inferiore a 60 KW;
- che con D.lgs. n. 28/2011, è stato stabilito che l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle predette linee guida e quindi anche per gli impianti eolici con potenza inferiore a 60 KW, si applica la procedura abilitativa semplificata;

**Accertato** che nell'ultimo periodo è notevolmente cresciuto il numero delle procedure finalizzate alla realizzazione di impianti di mini eolico presentate presso l'ufficio tecnico comunale;

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale intende temperare, attraverso disposizioni regolamentari, l'interesse alla diffusione degli impianti di cui si tratta, utili a ridurre i livelli di inquinamento ambientale, con l'irrinunciabile esigenza di tutelare e salvaguardare i valori storici, culturali paesaggistici ed ambientali del contesto territoriale locale;

**Considerato** che nello schema di regolamento si tiene debito conto del fatto che il territorio di Petrizzi è tradizionalmente vocato all'agricoltura ed alle attività ad essa connesse e che il suo paesaggio rurale, tanto nelle componenti naturali quanto in quelle antropizzate, è di rimarchevole valore;

**Tenuto conto** che la peculiarità del territorio di Petrizzi, si basa sostanzialmente su una economia agricola in crescita, considerata la grave crisi occupazionale a livello locale e nazionale, che vede le sue punte di eccellenza nella produzione di olio di oliva, agrumi, ortaggi di vario genere e frutta secca;

**Ribadito** che non può essere trascurato l'impatto ambientale che gli impianti eolici potrebbero presentare in questo territorio a vocazione turistica, per la prossimità al mare Ionio e al fiume

Beltrame , dotato di zone boschive e panoramiche di pregio, con ricca vegetazione di querceti secolari e piantagioni di sughero da tutelare;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e ritenuto meritevole di approvazione;

**Sentita** la relazione del Sindaco-Presidente;

**Uditi** i seguenti interventi dei Consiglieri: il Consigliere Santopolo del gruppo di minoranza, manifesta il proprio assenso al regolamento presentato ed annuncia il voto favorevole del gruppo che rappresenta, auspica che lo scempio, inteso come inosservanza di vincoli e deturpazione del territorio sia terminato e chi ha delle responsabilità deve pagare. Il Sindaco precisa che nella sua relazione non ha parlato di responsabilità, non facendo parte della precedente amministrazione non è a conoscenza dei fatti.

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;.

**Viste** le direttive regionali in materia

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

#### **DELIBERA**

1. **di dare atto** che la parte narrativa costituisce parte integrante e motivo determinante del presente dispositivo;
2. **di approvare** il regolamento comunale per l'installazione di impianti eolici di potenza inferiore a 60KW, che si compone di n. 8 articoli e che allagato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **di dichiarare** con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Comune di Petrizzi**

Provincia di Catanzaro

<<>>

**REGOLAMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE  
DI IMPIANTI EOLICI  
DI POTENZA INFERIORE  
A 60 KW**

## **Art. 1 – PREMESSA**

La Comunità Europea con direttiva 2001/77/CE, ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità riconoscendo a livello comunitario la priorità della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo Stato Italiano, in attuazione della citata direttiva, ha emanato il D.lgs. n. 387/2003, il quale al comma 7 dell'art. 12, prevede che l'ubicazione degli impianti per la produzione dell'energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché tengano conto delle disposizioni in materia di sostenibilità nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, nonché del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Con D.M. 10/09/2010, sono state emanate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che prevedono al punto 12.6 la presentazione di una DIA per la realizzazione di impianti eolici con capacità di generazione inferiore a 60 KW. Con D.lgs. n. 28/2011, è stato stabilito che l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle predette linee guida e quindi anche per gli impianti eolici con potenza inferiore a 60 KW, si applica la procedura abilitativa semplificata. Considerato che nell'ultimo periodo è notevolmente cresciuto il numero delle procedure finalizzate alla realizzazione di impianti di mini eolico presentate presso l'ufficio tecnico comunale. Che l'Amministrazione comunale intende contemperare, attraverso disposizioni regolamentari, l'interesse alla diffusione degli impianti di che trattasi, utili a ridurre i livelli di inquinamento ambientale, con l'irrinunciabile esigenza di tutelare e salvaguardare i valori storici, culturali paesaggistici ed ambientali del contesto territoriale locale. Che, altresì, nel presente di regolamento si tiene debito conto del fatto che il territorio di Petrizzi è tradizionalmente vocato all'agricoltura ed alle attività ad essa connesse e che il suo paesaggio rurale, tanto nelle componenti naturali quanto in quelle antropizzate, è di rimarchevole valore. Tenuto conto che la peculiarità del territorio di Petrizzi, si basa sostanzialmente su una economia agricola in crescita, considerata la grave crisi occupazionale a livello locale e nazionale, che vede le sue punte di eccellenza nella produzione di olio di oliva, agrumi, ortaggi di vario genere e frutta secca, inoltre, non può essere trascurato l'impatto ambientale che gli impianti eolici potrebbero presentare in questo territorio a vocazione turistica, per la prossimità al mare Ionio e al fiume Beltrame, dotato di zone boschive e panoramiche di pregio, con ricca vegetazione di querceti secolari e piantagioni di sughero da tutelare.

## **Art. 2 – PRINCIPI GENERALI**

Il presente regolamento norma, nel territorio del Comune di Petrizzi, l'installazione di impianti per la produzione di energia attraverso le seguenti fonti rinnovabile più precisamente eolici con potenza inferiore a 60 kw.

Le continue novità tecnologiche che gravano su tale impiantistica, unitamente alla crescente domanda d'impiego di energia auto-prodotta da parte dei cittadini, hanno reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente mirata alla tutela dei caratteri paesaggistici del territorio comunale che risultano, come noto, in relazione alle visuali panoramiche, estremamente sensibili alla introduzione di qualsiasi corpo ad esso storicamente estraneo.

## **Art. 3 – PROCEDURA**

L'interessato, al fine di installare gli impianti di cui all'art. 1, in funzione del tipo di impianto e della localizzazione del sito, procede alla presentazione della PAS (*Procedura di Semplificazione*)

Amministrativa) o di semplice comunicazione a firma del dichiarante (in base all'impianto che si intende realizzare).

Il richiedente ne fa richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto nel presente regolamento, inoltrando al medesimo la pratica per l'avvio della procedura relativa all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili debitamente compilato e firmato dalla proprietà richiedente.

L'Ufficio Tecnico, qualora fosse necessario, potrà stabilire ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione, quali :

- a) ubicazioni alternative dell'impianto;
- b) possibili azioni di mitigazione;
- c) cortine funzionali auspicabili.

#### Art. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione da allegare alla domanda per gli impianti eolici inferiori 60 Kw :

- A. Visura catastale del terreno interessato;
- B. Titolo di proprietà del terreno interessato;
- C. Copia del documento di identità del dichiarante e richiedente;
- D. Firma dell'esecutore dei lavori;
- E. Dati della ditta esecutrice dei lavori ai fini di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- F. Copia della Denuncia al Genio Civile, ovvero autorizzazione sismica;
- G. Duplice copia dell'elaborato grafico di progetto costituito da :
  - a. rilievo quotato dell'area con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto;
  - b. tipologia di recinzione e sezione tipo;
  - c. elaborati grafici in scala idonea a rappresentare l'intervento (*indicazione delle strade di accesso e relativa classificazione - indicazione delle quote - indicazione delle distanze dai confini – indicazione del rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta – le necessarie ed imprescindibili opere di mitigazione lungo la recinzione consistenti in siepi naturali di vegetazione autoctona – sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale*);
  - d. posizionamento sul lotto dell'impianto, delle cabine elettriche e delle recinzioni proposte evidenziando l'avvenuto rispetto delle distanze dai confini e dalla viabilità preesistente in ossequio alla normativa urbanistico-edilizia ed al Codice della Strada;
  - e. schemi definitivi degli impianti e delle relative opere connesse (*civili ed elettriche*);
  - f. posizionamento catastale con riporto delle distanze di cui al presente Regolamento;
  - g. distanze da centri abitati, da luoghi storici, da siti archeologici, da siti di particolare pregio paesaggistico, da abitazioni;
  - h. planimetria del cavidotto interrato in bassa tensione da realizzare;
- H. Atto d'obbligo con cui il proponente si vincola alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema che verrà approvato dalla Giunta Comunale;
- I. Relazione di monitoraggio faunistico ante-opera della durata minima di dodici mesi;
- J. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla disponibilità delle risorse finanziarie;

- K. Dichiarazione di impegno in merito all'uso esclusivamente agricolo dell'area esterna all'impianto;
- L. Dichiarazione di impegno in merito alla cessazione dell'impianto e gestione dei rifiuti speciali;
- M. Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- N. Dichiarazione in merito all'inesistenza di piante monumentali o, comunque, da proteggere;
- O. Nulla Osta e/o Autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dagli Enti competenti, eventualmente necessarie;
- P. Ricevuta di versamento della somma di € 250,00 (diritti di segreteria) per impianti inferiori a 20 KW;
- Q. Ricevuta di versamento della somma di € 500,00 (diritti di segreteria) per impianti da 20 a 60 KW.
- R. Ricevuta di versamento della somma di € 1.000,00 (diritti di segreteria) per impianti superiori a 60 KW.

### **Art. 5 – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

Il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto e, pertanto, alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 5, il proponente deve :

- a. comunicare al Comune, entro 30 giorni, la data di definitiva cessazione delle attività;
- b. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
- c. ripristinare lo stato dei luoghi;

La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo e, in ogni caso, quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi.

### **Art. 6 – GARANZIE ED OBBLIGHI**

Il titolare dell'impianto, a garanzia dell'impegno di dismissione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori, dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni. La fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell'area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fideiussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato :

- la fidejussione bancaria/assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione dell'impianto, per un importo di € 200,00 per ogni Kw di potenza elettrica autorizzata, da allegare alla Convenzione

tra il Soggetto Proponente (*Gestore*), il proprietario dei terreni ed il Comune. La fidejussione, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed impegno, da parte dello stesso, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
- la polizza, dovrà essere integrata dalla clausola contenente la "Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del codice civile";
- la polizza dovrà coprire inoltre qualsiasi tipologia di danno causato dall'installazione dell'impiantistica per rottura accidentale o da atto vandalico, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi risarcimento sia in materia civile che penale nei confronti di terzi;
- la polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale;
- nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario;
- la Polizza dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente.

Per il soggetto proponente/gestore vige l'obbligo di comunicazione, a tutti gli organi competenti interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto, che non sia a servizio di uno specifico insediamento produttivo ma unicamente per l'immissione di energia sulla rete di distribuzione, lo stesso deve essere obbligatoriamente dismesso.

E' fatto obbligo per il soggetto proponente/gestore di adeguare, al fine di evitare situazioni di pericolo e rendere la viabilità esistente in grado di sopportare i trasporti correlati agli impianti, la sede viaria utilizzata. In tal caso dovranno essere utilizzati, previa autorizzazione da parte del Comune, materiali analoghi a quelli esistenti.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, anche in funzione dell'entità dell'intervento di adeguamento da eseguire, apposita polizza fidejussoria a garanzia dei lavori da eseguire.

#### **Art. 7 – REGOLE PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI MISURE DI SALVAGUARDIA E MITIGAZIONE**

Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la sua vocazione agricola e la necessità di tutelare il relativo paesaggio e limitare il consumo di suolo agricolo, fatte salve le norme in materia ambientale, al fine di evitare che la realizzazione e l'esercizio degli impianti eolici possa compromettere o interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore

agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nelle aree individuate nel vigente Strumento Urbanistico e relativo Regolamento come "E" agricola, la realizzazione degli impianti eolici inferiori a 60 Kw è subordinata al rispetto e all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

- A. la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare;
- B. tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (*cabine di trasformazione, etc.*) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;
- C. le recinzioni dei lotti interessati, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico, dal punto di vista strutturale, e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti 0,30 mt. dal suolo, con un'altezza massima totale di mt. 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con muratura di pietrame a secco e sovrastante rete metallica per una altezza massima di mt. 2,50;
- D. deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente; qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- E. E' assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanentemente lo stato dei luoghi;
- F. la superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo, provvedendo, se necessario, alla falciatura e alla corretta ed ordinata manutenzione;
- G. non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;
- H. tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- I. utilizzazione preferibilmente di impianti su sostegni tubolari e non a traliccio;
- J. utilizzazione di soluzioni cromatiche neutre e vernici anti riflettenti;
- K. non prevedere cabine di trasformazione a base palo, al fine di evitare zone cementate;
- L. le cabine di trasformazione dovranno essere poste a mt. 10 dai confini, ovvero a confine dietro presentazione dell'autorizzazione del confinante, e a mt. 50 dalle strade comunali;
- M. la disposizione di più generatori dovrà preferibilmente seguire l'andamento delle geometrie consuete del territorio;
- N. gli impianti ricadenti su più particelle, in testa allo stesso proprietario alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino tra loro confinanti ovvero contigue tra loro, vengono considerati come un unico impianto;
- O. la distanza minima di ciascun aerogeneratore non potrà essere inferiore a 1.000 mt. dalla perimetrazione del centro abitato; dalle abitazioni sparse nel territorio comunale non potrà essere inferiore a 200 mt.;
- P. tra un palo e l'altro vi sia una distanza minima trasversale ~ longitudinale di 500 mt., ad eccezione di comprovate esigenze aziendali per cui il Consiglio Comunale può concedere una deroga ma in ogni caso con distanza minima non inferiore a 300 mt. tra aerogeneratori;

- Q. la distanza minima dai confini di proprietà , misurata dall'asse dei pali di sostegno, deve essere non inferiore a mt. 50;
- R. la distanza minima da edifici singoli non deve essere inferiore a 200 mt., per garantire la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti;
- S. la distanza minima da strade statali, fatta salva diversa indicazione da parte dell'ANAS, non deve essere inferiore a 200 mt., per garantire la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti;
- T. la distanza minima da strade provinciali, fatta salva diversa indicazione da parte della Provincia, non deve essere inferiore a 200 mt., per garantire la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti;
- U. la progettazione dovrà tener conto delle norme vigenti in materia di rischio sismico e idrogeologico;
- V. la realizzazione dei collegamenti elettrici dovrà avvenire esclusivamente mediante cavidotti interrati;
- W. per quanto attiene i punti O-P-Q-R-S-T-U, sarà possibile inserire ulteriori prescrizioni ai fini della sicurezza sui singoli impianti; le pratiche connesse ad impianti eolici giacenti presso l'Ufficio Tecnico, sono soggette al regime del presente Regolamento.

### **Art. 8 – AREE NON IDONEE**

Fermo restando quanto previsto per le aree a tutela paesaggistica (di cui al "Codice dei beni culturali e del paesaggio" D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (già tutelate dalla ex L. 29 giugno 1939 n. 1497 – ora abrogata), questo Comune intende limitare gli impianti in siti che ritiene non idonei in quanto di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico/culturale e che non compromettano o interferiscano negativamente alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

La realizzazione degli impianti potrebbe provocare delle alterazioni dovute inoltre ai lavori di messa in posa degli stessi, come piste e piazzole per mezzi pesanti, per il trasporto di materiale.

E' doveroso specificare, a difesa del bene comune e dell'interesse collettivo che tali limitazioni scaturiscono dalle seguenti valutazioni :

- il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, sociale, ecologico ed ambientale costituendo una risorsa economica, se salvaguardato, gestito e pianificato correttamente, contribuisce all'economia con nascita di nuova occupazione;
- il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
- il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni : nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana.

**Ai sensi del presente regolamento, la realizzazione degli impianti eolici, è preclusa, nelle seguenti aree e porzione di territorio:**

- zone classificate a rischio idrogeologico/forestale;
- aree boscate presenti sul territorio;
- edifici storici in agro, ruderi di mulini, fontane e sorgenti storiche, Conventi e Chiese - rispetto ai quali è prevista una distanza minima di 1000 metri;
- aree di rispetto cimiteriale - rispetto ai quali è prevista una distanza minima di 1000 metri;
- aree di insediamenti urbani - rispetto ai quali è prevista una distanza minima di 1000 metri;
- aree archeologiche, comunque presenti sul territorio - rispetto ai quali è prevista una distanza minima di 1000 metri

- aree caratterizzate da situazioni di dissesto idrogeologico perimetrato dal vigente Piano Stralcio Per l'assetto Idrogeologico della Regione Calabria classificate P2, P3 e P4;
- aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- aree di ampiezza di 1000 mt dai nuclei residenziali e rispetto alle zone A,B,C,D;
- aree di ampiezza di 1000 mt dai conventi, dagli edifici storici, dal Cimitero e dalle aree archeologiche.
- aree che rappresentano punti panoramici nelle quali non è possibile mitigare l'intervento;
- aree aventi un distinguibile valore agricolo in quanto in esse sono praticate, alla data di adozione del presente regolamento, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "vigneti", "uliveti", "colture biologiche regolarmente riconosciute", nonché le aree caratterizzate dalla presenza di querceti e sugheri. L'assenza di detta condizione dovrà essere attestata mediante perizia giurata a firma di tecnico abilitato (agronomo/perito agr), corredata da rilievo fotografico delle colture in atto, e da una dichiarazione attestante che la medesima condizione sussiste da più di 5 (cinque) anni.

Sono fatti salvi i divieti previsti dall'art. 10 della Legge 21/11/2000 n.353 per le zone boscate ed i pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco nonché le aree soggette a vincoli relativi alla presenza di Usi Civici di cui alla Legge 16/06/1927, n.1776 e dal relativo Regolamento di attuazione R.D.26/02/1928, n.332.

#### **Art. 8 – MISURE PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE**

Sono previste, al fine di compensare e riequilibrare le alterazioni ambientali determinate dalla costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, di qualunque potenza, misure di compensazione ambientale a carico del richiedente. L'entità di tali compensazioni è stabilita tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 10.09.2010 :

- soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico, mediante l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
- miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione;
- interventi di bonifica ambientale;
- fornitura di energia a condizioni favorevoli;
- miglioramento della gestione degli impianti di distribuzione dell'energia;
- efficientamento energetico degli edifici;
- miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema di trasporti;
- attività di formazione ed educazione ambientale; volta anche alla sensibilizzazione della comunità locale all'efficienza energetica;
- interventi, con opere, finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi per i cittadini. Così come previsto dal D.M. sopracitato, le misure di compensazione, non possono essere superiori al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

**COMUNE DI PETRIZZI**  
(Prov. CZ)

**PROPOSTA DI ATTO PER IL CONSIGLIO**

Area Tecnica/Manutentiva	OGGETTO	Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione regolamento per l'installazione di impianti eolici di potenza inferiore a 60KW.		

**VISTI I PARERI ARTT. 49 E 147 bis DEL D.lgs. n. 267/2000**

Data 13/11/2017	ISTRUTTORE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del procedimento		Il Responsabile del Servizio (Geom. Giuseppe Stefano Gulli)  13/11/2017
Note:	NOTE:	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	

Eserciz.	Cap/art:	impegno	Importo	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
				Rag. Vincenzo Passarelli 

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Regolare per l'aspetto contabile     | <input type="checkbox"/> Attestazione finanziaria positiva |
| <input type="checkbox"/> Non regolare per l'aspetto contabile | <input type="checkbox"/> Attestazione finanziaria negativa |

**PER L'ESECUZIONE**

Area Amministrativa  - Area Finanziaria /Tributi  - Area Tecnica X -

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE  
F.to Ing. Domenico Mazza

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 377/2017

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T. U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Petrizzi \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE  
F.to Francesco Sestito

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

21 NOV. 2017  
Petrizzi \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi  
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);




Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
in data \_\_\_\_\_ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Petrizzi \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati